



29 maggio 2020

14.470s Iv. Pa. Luginbühl

Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Indice

1	In generale	4
1.1	Sintesi.....	4
1.2	Oggetto della consultazione	4
1.2.1	Disposizioni di diritto civile	4
1.2.2	Disposizioni di diritto fiscale.....	4
2	Elenco dei pareri pervenuti.....	5
3	Osservazioni generali sui pareri pervenuti.....	5
4	Disposizioni di diritto civile del progetto	6
4.1	Disciplinamento più chiaro del ricorso all'Autorità di vigilanza sulle fondazioni (n. 2 dell'Iv. Pa.).....	6
4.2	Ottimizzazione dei diritti del fondatore riguardanti le modifiche dell'organizzazione mediante un'estensione della riserva delle modifiche del fondatore nell'atto costitutivo (n. 3 dell'Iv. Pa.)	7
4.3	Semplificazione di modifiche nell'atto costitutivo (n. 4 dell'Iv. Pa.).....	8
4.4	Limitazione della responsabilità dei membri volontari degli organi (n. 5 dell'Iv. Pa.)	9
5	Disposizioni di diritto fiscale del progetto.....	10
5.1	Pubblicazione regolare di dati concernenti le organizzazioni esentate dalle imposte per la loro attività di pubblica utilità (n. 1 dell'Iv. Pa.).....	10
5.2	Privilegi fiscali per le liberalità provenienti da una successione / Possibilità di riportare una donazione su periodi di tassazione successivi (n. 6 e 7 Iv. Pa.)...	13
5.3	Nessun rifiuto o revoca dell'esenzione fiscale se gli istituti di beneficenza retribuiscono adeguatamente i loro organi strategici di gestione (n. 8 dell'Iv. Pa.)	15
6	Altre proposte.....	17
7	Consultazione dei pareri	18
	Anhang / Annexe / Allegato.....	19

Riassunto

Il 28 novembre 2019 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) ha avviato una consultazione sul progetto preliminare e il rapporto esplicativo concernente l'iniziativa parlamentare (lv. Pa.) Luginbühl. *Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera*. La consultazione, conclusasi il 13 marzo 2020, ha consentito a Cantoni, partiti politici e ad altre organizzazioni interessate di esprimere il proprio parere in merito al progetto.

Modifiche delle disposizioni di diritto civile

Gran parte dei partecipanti alla consultazione ha accolto favorevolmente:

- *l'ottimizzazione dei diritti del fondatore riguardanti le modifiche dell'organizzazione mediante un'estensione della riserva delle modifiche del fondatore nell'atto costitutivo* (n. 3 dell'lv. Pa.); e
- *la semplificazione di modifiche nell'atto costitutivo* (n. 4 dell'lv. Pa.).

I partecipanti alla consultazione non concordano invece su:

- *un disciplinamento più chiaro del ricorso all'Autorità di vigilanza sulle fondazioni* (n. 2 dell'lv. Pa.).
Due terzi dei partecipanti lo approvano ma chiedono in particolare che nella legge sia definita meglio soprattutto la legittimazione a presentare ricorso; e
- *una limitazione della responsabilità dei membri volontari degli organi* (n. 5 dell'lv. Pa.).
I due terzi circa dei partecipanti hanno un'opinione critica se non negativa nei confronti di questa disposizione. A essere considerata errata è in particolare la dipendenza della limitazione della responsabilità dal tipo e dall'importo dell'indennizzo.

Modifiche delle disposizioni fiscali

I partecipanti alla consultazione non concordano su:

- *una pubblicazione regolare di dati concernenti le organizzazioni esentate dalle imposte per la loro attività di pubblica utilità* (n. 1 dell'lv. Pa.):
La misura è accolta favorevolmente dalla maggioranza dei partiti (5) e delle organizzazioni (14). 21 Cantoni, 1 partito, 3 organizzazioni e 1 privato respingono invece la disposizione.
- *privilegi fiscali per le liberalità provenienti da una successione e possibilità di riportare una donazione su periodi di tassazione successivi* (n. 6 e 7 dell'lv. Pa.):
La misura è accolta favorevolmente da 2 partiti, 20 organizzazioni e 2 privati. Per quanto riguarda la possibilità di riportare una donazione 14 organizzazioni concordano con la variante 1 (nessuna limitazione temporale alla possibilità di riporto). 25 Cantoni, 2 partiti e 6 organizzazioni respingono invece questa misura.
- *retribuzione adeguata degli organi strategici di gestione senza che questo comporti un rifiuto o una revoca dell'esenzione fiscale di un istituto di beneficenza* (n. 8 dell'lv. Pa.):
La misura è accolta da 8 Cantoni, 5 partiti, 20 organizzazioni e 1 privato. La respingono invece 18 Cantoni, 4 organizzazioni e 1 privato. Entrambi i fronti sollecitano inoltre diverse modifiche.

1 In generale

1.1 Sintesi

La procedura di consultazione sul progetto preliminare e il rapporto esplicativo della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli stati (CAG-S) concernente l'Iv. Pa. Luginbühl. *Fondazioni. Rafforzare l'attrattiva della Svizzera* è stata avviata il 28 novembre 2019 e si è conclusa il 13 marzo 2020. Sono stati invitati a parteciparvi i Cantoni, i partiti rappresentati in Parlamento, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città, delle regioni di montagna e dell'economia, nonché altre organizzazioni interessate.

Hanno espresso il proprio parere 26 Cantoni, 6 partiti politici, 34 organizzazioni e altri partecipanti. Sono stati presentati in totale 67 pareri.

Tre organizzazioni hanno espressamente rinunciato a esprimersi¹.

1.2 Oggetto della consultazione

La consultazione comprendeva due diversi ambiti: da un lato le disposizioni di diritto civile del progetto e dall'altro quelle di diritto fiscale. Non tutti i partecipanti si sono espressi su entrambi gli ambiti. Pertanto i risultati sono stati valutati e riportati separatamente per ogni singolo ambito.

1.2.1 Disposizioni di diritto civile

Le disposizioni di diritto civile del progetto sono le seguenti:

- un disciplinamento più chiaro del ricorso all'Autorità di vigilanza sulle fondazioni (n. 2 dell'Iv. Pa.; cfr. qui di seguito n. 4.1);
- l'ottimizzazione dei diritti del fondatore riguardanti le modifiche dell'organizzazione mediante un'estensione della riserva delle modifiche del fondatore nell'atto costitutivo (n. 3 dell'Iv. Pa.; cfr. qui di seguito n. 4.2);
- la semplificazione di modifiche nell'atto costitutivo (n. 4 dell'Iv. Pa.; cfr. qui di seguito n. 4.3); e
- una limitazione della responsabilità dei membri volontari degli organi (n. 5 dell'Iv. Pa.; cfr. qui di seguito n. 4.4).

1.2.2 Disposizioni di diritto fiscale

Le disposizioni di diritto fiscale del progetto sono le seguenti:

¹ ASUSC, ASM, CDDGP.

- una pubblicazione regolare di dati concernenti le organizzazioni esentate dalle imposte per la loro attività di pubblica utilità (n. 1 dell'Iv. Pa.; cfr. n. 5.1);
- privilegi fiscali per le liberalità provenienti da una successione / possibilità di riportare una donazione su periodi di tassazione successivi (n. 6 e 7 dell'Iv. Pa.; cfr. n. **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**); e
- nessun rifiuto o revoca dell'esenzione fiscale se gli istituti di beneficenza retribuiscono adeguatamente i loro organi strategici di gestione (n. 8 dell'Iv. Pa.; cfr. n. 5.3).

2 Elenco dei pareri pervenuti

Un elenco dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno espresso il proprio parere figura nell'allegato.

3 Osservazioni generali sui pareri pervenuti

I pareri sono stati espressi fondamentalmente in due modi: i partiti politici e la maggior parte delle organizzazioni si sono perlopiù limitati a formulare considerazioni generali soffermandosi soltanto su alcuni punti. I Cantoni hanno invece espresso pareri molto particolareggiati. Taluni hanno aggiunto allegati con osservazioni dettagliate e domande tecniche.

3 Cantoni², 4 partiti³, 22 organizzazioni⁴ hanno espressamente accolto il progetto poiché ritengono che, oltre a proporre misure praticabili, contribuisca a liberalizzare maggiormente il diritto delle fondazioni e a rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni.

Alcuni partecipanti accolgono soltanto alcune modifiche di legge perché, pur essendo sostanzialmente favorevoli a un ammodernamento del diritto delle fondazioni, reputano che nel settore delle fondazioni le condizioni quadro siano già buone⁵.

Tre partecipanti sono favorevoli a un rafforzamento dell'attrattiva della Svizzera per le fondazioni, ma respingono l'intero o la maggior parte del progetto⁶.

² GL, NW, SG.

³ PBD, PPD, pvl, UDC (con la riserva di respingere il progetto se dovesse sfociare prevalentemente in un lavoro burocratico supplementare).

⁴ Bär & Karrer, CP, economiesuisse, GCP, Helvetas, Hoffnungsnetz, INSOS, KKBSA, patronfonds, pharmaSuisse, proFonds, REGA, USAM, Stiftung Laurenz, SwissBanking, TreuhandSuisse, UNESCO, Swiss Alps Jungfrau-Aletsch, UNIGE, UNIZH, VFG, visoparents, ASG.

⁵ AG, AI, BE, BL, FR, GE, LU, OW, SO, SH, TG, UR, ZH, PLR, arts'n'funds, Unione delle città svizzere.

⁶ PS, SZ, VD.

4 Disposizioni di diritto civile del progetto

4.1 Disciplinamento più chiaro del ricorso all'Autorità di vigilanza sulle fondazioni (n. 2 dell'lv. Pa.)

Il disciplinamento legale del ricorso all'Autorità di vigilanza sulle fondazioni viene espressamente accolto in linea di principio da 10 Cantoni⁷, 2 partiti⁸ e 14 Organizzazioni⁹. Alcuni sostenitori rilevano tuttavia che:

- è indispensabile inserire nella legge una definizione legale del concetto di «interesse legittimo a controllare»¹⁰;
- la legittimazione non dovrebbe basarsi soltanto su un interesse legittimo a controllare ma anche su un interesse giustificato¹¹;
- il testo di legge concernente le violazioni di eventuali regolamenti deve essere completato¹²;
- il tenore del testo di legge deve essere modificato nel modo proposto dai partecipanti¹³.

12 Cantoni¹⁴ e 2 organizzazioni¹⁵ criticano il disciplinamento legale proposto. Sottolineano in particolare che la disposizione deve includere una definizione legale di «persone con un interesse legittimo a controllare» secondo l'articolo 84 capoverso 3 D-CC (che dovrebbe p. es. includere creditori, [potenziali] beneficiari, fondatori e organi della fondazione), perché altrimenti si rischierebbe un aumento dei ricorsi popolari. Alcuni partecipanti hanno inoltre evidenziato che:

- nella legge occorre indicare ancora se il procedimento è gratuito oppure deve essere perlomeno inserito un rinvio al Codice di procedura civile¹⁶;
- proprio nel caso delle fondazioni di pubblica utilità quasi tutti hanno un interesse legittimo a controllare¹⁷;

⁷ AI, AR, BE, GL, GR, JU, NE, SG, SH, ZH.

⁸ pvl, PS.

⁹ arts'n'funds, Bär & Karrer, CEPS, CP, GCP, Hoffnungsnetz, KKBSA, LPPV, proFonds, ProSenectute, SwissFoundations, UNIGE, UNIZH, visoparents.

¹⁰ BE, KKBSA, GL, JU, SG.

¹¹ Bär & Karrer.

¹² GR.

¹³ SwissFoundations, UNIZH.

SwissFoundations sostiene la proposta e chiede una modifica del tenore della legge in modo tale che la «gestione e l'amministrazione della fondazione» siano conformi alla legge e agli statuti nonché l'aggiunta del seguente periodo alla disposizione di legge proposta: «Se esiste un interesse legittimo a controllare, il ricorso all'Autorità di vigilanza sulle fondazioni può essere presentato in qualsiasi momento come rimedio giuridico sui generis.»

UNIZH sostiene in linea di principio l'orientamento della proposta, ma suggerisce la seguente formulazione: (i) Art. 84 cpv. 2 D-CC: «² L'autorità di vigilanza provvede affinché la gestione e l'amministrazione della fondazione siano conformi. Si attiene ai principi di vigilanza giuridica, sussidiarietà e proporzionalità.» e (ii) «³ Chi ha un interesse legittimo a controllare che l'amministrazione della fondazione sia conforme alla legge e all'atto costitutivo della stessa, può interporre ricorso contro atti e omissioni presso l'autorità di vigilanza. Se esiste un interesse legittimo a controllare, il ricorso all'Autorità di vigilanza sulle fondazioni può essere presentato in qualsiasi momento come rimedio giuridico sui generis.»

¹⁴ BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VD, VS, ZG.

¹⁵ ASFIP, ProSenectute.

¹⁶ ASFIP.

¹⁷ LU, OW, SZ.

- potrebbe esserci una marea di ricorsi indirizzati all'autorità di vigilanza¹⁸.

Infine, 1 partito politico¹⁹ e 5 Cantoni²⁰ respingono la normativa proposta sul ricorso all'Autorità di vigilanza sulle fondazioni, in particolare a causa della definizione della legittimazione.

4.2 Ottimizzazione dei diritti del fondatore riguardanti le modifiche dell'organizzazione mediante un'estensione della riserva delle modifiche del fondatore nell'atto costitutivo (n. 3 dell'Iv. Pa.)

La proposta di facilitare le modifiche dell'organizzazione senza una conseguente modifica del fine viene espressamente sostenuta da 16 Cantoni²¹, 3 partiti²² e 20 organizzazioni²³. Questi hanno talvolta fatto presente o chiesto che:

- gli eventuali nuovi organi devono essere indipendenti dai fondatori²⁴;
- questa modifica di legge non è indispensabile perché la maggior parte delle modifiche dell'organizzazione può già ora essere effettuata applicando gli articoli 85 e 86b CC²⁵;
- dal punto di vista del diritto transitorio dovrebbero beneficiare della prevista facilitazione anche le fondazioni costituite prima dell'entrata in vigore delle disposizioni rivedute²⁶;
- le possibilità di modificare il fine o l'organizzazione devono essere ulteriormente ampliate²⁷;
- i requisiti per le modifiche del fine o dell'organizzazione devono essere elencati nel testo di legge come condizioni alternative, una maggiore flessibilità deve essere prevista nel diritto di modificare il fine o l'organizzazione (p. es. decisione alla maggioranza dei fondatori rimasti) e il termine di modificabilità deve essere ridotto a cinque anni²⁸.

¹⁸ BL.

¹⁹ PLR.

²⁰ AG, FR, SO, VD, VS.

²¹ AG, AR, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, VD, VS, ZH.

²² FDP, pvl, PS.

²³ ABPS, ASFIP, Bär & Karrer, CEPS, CP, economiesuisse, GCP, Hoffnungsnetz, KKBSA, LPPV, ProSenectute, proFonds, UCS, SwissBanking, SwissFoundations, Treuhand|Suisse, UNIGE, UNIZH, VFG, visoparents.

²⁴ JU, VS.

²⁵ BL, BS, NW, OW, SG, SH.

²⁶ Bär & Karrer, SwissFoundations, UNIZH. SwissFoundations e UNIZH sostengono la proposta e, per quanto concerne le cosiddette «vecchie fondazioni», chiedono l'aggiunta di un art. 86a cpv. 6 D-CC dal seguente tenore: «Per le vecchie fondazioni il fondatore può chiedere l'introduzione di una riserva secondo l'articolo 86a CC. I termini decorrono dalla decisione di modifica dell'autorità.»

²⁷ ABPS.

²⁸ SwissBanking.

Tre partecipanti²⁹ vedono con occhio critico la normativa proposta, in particolare perché uniformando la prassi si potrebbe ottenere lo stesso risultato. Un partecipante³⁰ respinge la modifica proposta.

4.3 Semplificazione di modifiche nell'atto costitutivo (n. 4 dell'Iv. Pa.)

La rinuncia all'atto pubblico per le modifiche nell'atto costitutivo è stata espressamente accolta da 17 Cantoni³¹, 3 partiti³² e 17 organizzazioni³³. Taluni hanno sottolineato che:

- la modifica di legge proposta aiuta a uniformare la prassi³⁴;
- senza atto notarile ci si deve attendere un aumento dell'onere amministrativo per le autorità³⁵;
- considerato il tenore dell'articolo 22 capoversi 3 e 4 ORC, l'autorità che decide deve legalizzare l'atto di fondazione modificato³⁶;
- i regolamenti emanati dagli organi della fondazione devono potere essere modificati in modo indipendente, se sono stati emanati nell'ambito delle competenze attribuite a tali organi e ciò deve essere sancito nella legge³⁷;
- la disposizione di legge deve essere formulata in modo diverso³⁸.

Due partecipanti³⁹ criticano la modifica proposta e altri due⁴⁰ ritengono che non sia necessaria dato che uniformando la prassi si otterrebbe lo stesso risultato. Soltanto un partecipante⁴¹ respinge la modifica proposta.

²⁹ arts'n'funds, CP, SZ.

³⁰ GE.

³¹ AG, AR, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TI, VS, ZH.

³² PLR, pvl, PS.

³³ ASFIP, Bär & Karrer, CEPS, GCP, Hoffnungsnetz, INSOS, KKBSA, LPPV, partronfonds, ProSenectute, proFonds, USAM, SwissFoundations, UNIGE, UNIZH, VFG, visoparents.

³⁴ ASFIP, KKBSA, GL, JU, SG, VS.

³⁵ BL, BS, NW, OW.

³⁶ GR.

³⁷ Bär & Karrer.

³⁸ SwissFoundations sostiene la proposta e chiede di completare l'articolo 86c D-CC come segue: (i) «² Se le condizioni sono soddisfatte, vi è il diritto a ottenere una decisione di modifica degli statuti; l'art. 84 cpv. 2 secondo per. si applica per analogia.» e (ii) «⁴ L'emanazione e la modifica dei regolamenti d'esecuzione degli statuti sono decise dagli organi della fondazione in modo indipendente nell'ambito delle prescrizioni statutarie. I regolamenti e le loro modifiche devono essere resi noti all'autorità di vigilanza mediante una dichiarazione.»

UNIZH sostiene in linea di principio la proposta ma chiede di modificare come segue il tenore dell'art. 86b D-CC: «L'autorità di vigilanza può, sentito l'organo superiore della fondazione o su sua proposta, apportare modifiche accessorie all'atto di fondazione, sempreché esse siano giustificate da motivi oggettivi e non pregiudichino i diritti di terzi.» Inoltre l'art. 86c D-CC deve avere il seguente tenore: «¹ Le modifiche dell'atto di fondazione di cui agli articoli 85–86b sono decise dalla competente autorità federale o cantonale o dall'autorità di vigilanza. ² Se le condizioni sono soddisfatte, vi è il diritto a ottenere una decisione di modifica degli statuti; l'art. 84 cpv. 2 secondo per. si applica per analogia. ³ L'emanazione e la modifica dei regolamenti d'esecuzione degli statuti sono decise dagli organi della fondazione in modo indipendente nell'ambito delle prescrizioni statutarie. I regolamenti e le loro modifiche devono essere resi noti all'autorità di vigilanza mediante una dichiarazione.»

³⁹ arts'n'funds, SZ.

⁴⁰ CP, FR.

⁴¹ GE.

4.4 Limitazione della responsabilità dei membri volontari degli organi (n. 5 dell'Iv. Pa.)

La riduzione della responsabilità per i membri non retribuiti degli organi degli istituti di beneficenza è sostenuta da 2 Cantoni⁴², 1 partito⁴³ e 18 organizzazioni⁴⁴. Una parte dei sostenitori chiede tuttavia che si tenga conto degli aspetti esposti qui di seguito.

- La limitazione della responsabilità per casi di negligenza lieve viene respinta,⁴⁵ poiché si tratta di un concetto giuridico indefinito e inafferrabile; sarebbe pertanto meglio prevedere una disposizione che escluda la responsabilità se gli organi hanno agito conformemente alla cosiddetta «Business Judgment Rule»⁴⁶.
- L'idea di fondo è accolta, ma viene proposto il seguente tenore dell'articolo 55 capoverso 4 D-CC: «⁴ Non sussiste una violazione dei doveri se il membro dell'organo non si è lasciato guidare da interessi estranei nel prendere una decisione dirigenziale e poteva ragionevolmente presumere, sulla base di informazioni adeguate, che stava agendo per il bene della persona giuridica.»⁴⁷
- Il testo di legge deve essere riformulato in modo tale che la responsabilità sia assunta soltanto per dolo o colpa grave; inoltre l'articolo 55 capoverso 4 n. 2 D-CC deve essere stralciato senza essere sostituito⁴⁸.
- La questione della responsabilità deve essere disciplinata per l'intero organo; il testo di legge proposto riguarda soltanto alcuni membri⁴⁹.
- La responsabilità dei membri degli organi dei fondi di previdenza è retta dall'articolo 52 LPP (in combinato disposto con l'art. 89a cpv. 7 n. 3 CC). Poiché i fondi di previdenza non perseguono uno scopo economico e di norma i membri dei loro consigli di fondazione non ricevono alcuna indennità dal fondo di previdenza, sarebbe auspicabile inserire nell'articolo 52 LPP (e nell'art. 89a cpv. 7 n. 3 CC) il rimando all'articolo 55 capoverso 4 PP-CC: in questo modo si garantirebbe che anche i membri dei consigli di fondazione dei fondi di previdenza, che non ricevono per la loro attività alcun onorario dai fondi di previdenza, non siano responsabili per danni dovuti a negligenza lieve e siano trattati allo stesso modo dei membri dei consigli delle fondazioni di pubblica utilità⁵⁰.

In totale 9 Cantoni⁵¹, 1 partito⁵² e 2 organizzazioni⁵³ vedono con occhio critico la limitazione della responsabilità per i membri volontari degli organi e ritengono problematico collegare la questione della responsabilità all'indennità. È stato fatto notare che manca trasparenza a livello di onorari e spese che al riguardo bisognerebbe prevedere un obbligo di dichiarazione.

⁴² JU, VS.

⁴³ pvl.

⁴⁴ ABPS, arts'n'funds, ASFIP, Bär & Karrer, CEPS, economiesuisse, GCP, Hoffnungsnetz, INSOS, patronfunds, ProSenectute, proFonds, USAM, SwissBanking, Treuhand|Suisse, UNIGE, UNIZH, visoparents.

⁴⁵ ABPS, Bär & Karrer.

⁴⁶ Bär & Karrer.

⁴⁷ UNIZH.

⁴⁸ SwissBanking.

⁴⁹ ProSenectute.

⁵⁰ patronfunds.

⁵¹ AG, GL, LU, NW, OW, SG, SO, UR, ZH.

⁵² PLR.

⁵³ UCS.

Di conseguenza la necessità di una modifica di legislativa è considerata discutibile. Alcuni partecipanti non sono neppure a conoscenza di casi in cui si sia posta o potrebbe porsi la questione della responsabilità per negligenza lieve di organi di fondazione. I casi di responsabilità sono in genere estremamente rari e non si prevede che in futuro aumentino⁵⁴.

13 Cantoni⁵⁵, 1 partito⁵⁶ e 4 organizzazioni⁵⁷ ritengono invece che la normativa proposta non sia necessaria. Sostengono in particolare che:

- sia sbagliato far dipendere la limitazione della responsabilità dal tipo e dall'importo dell'indennizzo e che la rilevanza pratica sia troppo poca⁵⁸;
- l'estensione a tutte le persone giuridiche di pubblica utilità porterebbe a un indebolimento del buon governo della piazza economia svizzera⁵⁹;
- le fondazioni dovrebbero concludere assicurazioni contro rischi di questo tipo⁶⁰;
- la proposta sia inappropriata e contraria alla giurisprudenza del Tribunale federale concernente la responsabilità del consiglio d'amministrazione di una società anonima nel caso in cui agisca a titolo gratuito. In questo contesto la dottrina giuridica approva l'applicazione dell'articolo 99 capoverso 2 CO anche al consiglio di fondazione e, di conseguenza, la revisione dell'articolo 55 capoverso 4 D-CC sarebbe inutile⁶¹.

5 Disposizioni di diritto fiscale del progetto

5.1 Pubblicazione regolare di dati concernenti le organizzazioni esentate dalle imposte per la loro attività di pubblica utilità (n. 1 dell'Iv. Pa.)

La pubblicazione regolare di dati concernenti le organizzazioni esentate dalle imposte per la loro attività di pubblica utilità è accolta da 5 Cantoni⁶², 5 partiti⁶³ e 14 organizzazioni⁶⁴.

La posizione è motivata dal fatto che questi dati vengono già raccolti dalle autorità fiscali cantonali e che il loro inoltro all'Ufficio federale di statistica può migliorare sensibilmente la trasparenza senza provocare oneri amministrativi aggiuntivi per le fondazioni e le organizzazioni senza scopo di lucro.

⁵⁴ AG, SG.

⁵⁵ AI, AR, BE, BL, BS, GE, GR, NE, SH, SZ, TI, VD, ZG.

⁵⁶ PS.

⁵⁷ CP, KKBSA, LPPV, SwissFoundations.

⁵⁸ AI, AR, BL, BS, GR, SZ.

⁵⁹ SZ.

⁶⁰ CP.

⁶¹ LPPV.

⁶² AR, GL, JU, LU, ZH.

⁶³ PBD, PPD, PLR, pvl, PS.

⁶⁴ ABPS, CEPS, economiesuisse, GCP, Helvetas, Hoffnungsnetz, INSOS, KKBSA, pharmaSuisse, Stiftung Laurenz, SwissBankung, UNIGE, VFG, ASG.

21 Cantoni⁶⁵, 1 partito⁶⁶, 3 organizzazioni⁶⁷ e 1 privato⁶⁸ respingono la disposizione. Le loro critiche riguardano in particolare i punti esposti qui di seguito.

- Le informazioni richieste vanno ben oltre i dati che attualmente i Cantoni raccolgono e che molti di essi pubblicano. In parte non hanno neppure a che fare direttamente con l'esenzione fiscale e le deduzioni fiscali delle donazioni.
- Le autorità fiscali dovrebbero periodicamente esortare tutte le organizzazioni attualmente esentate dalle imposte a fornire dati che non sono fundamentalmente rilevanti per l'esenzione fiscale o una sua conferma. Si può pertanto presumere che saranno proprio le associazioni e le fondazioni non organizzate in modo professionale a non fornire i dati richiesti o a non fornirli in tempo utile.
- Se si introducesse un elenco nazionale bisognerebbe tenere conto che i dati pubblicati potrebbero differire dallo status effettivo delle istituzioni esentate dalle imposte. A questo proposito si pongono anche questioni in merito alla responsabilità dei dati pubblicati e a loro carattere vincolante. Non soltanto l'iscrizione, ma anche l'aggiornamento dei dati sarebbe difficile e molto oneroso.
- La normativa provocherà chiaramente un aumento della burocrazia. La maggior parte dei Cantoni dispone già di elenchi appropriati e in parte pubblicati. Il previsto allestimento di un registro nazionale comporta soprattutto un inutile aumento dell'onere per la collettività, in particolare in relazione all'obbligo di registrare periodicamente un numero maggiore d'informazioni.

11 Cantoni⁶⁹, 2 partiti⁷⁰ e 19 organizzazioni⁷¹ chiedono diverse modifiche.

I partecipanti alla consultazione favorevoli alla disposizione esortano a:

- prevedere un aggiornamento più frequente, p. es. trimestrale o mensile;
- evitare in ogni caso un onere aggiuntivo per le fondazioni donatrici svizzere, dato da un ulteriore obbligo di fare rapporto;
- inserire nel registro anche le organizzazioni non esentate dalle imposte. Questo consentirebbe di aumentare la trasparenza e di rivelare il rapporto tra organizzazioni esentate e non esentate dalle imposte;
- garantire che anche le persone giuridiche che non sono iscritte nel registro IDI come unità IDI, siano iscritte nell'elenco annuale;

⁶⁵ AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GR, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG.

⁶⁶ UDC.

⁶⁷ CP, FDK-CDF, Conferenza fiscale delle Città.

⁶⁸ LPPV.

⁶⁹ AG, AR, BL, BS, NW, OW, SG, TI, VS, ZG, ZH.

⁷⁰ PLR, pvl.

⁷¹ arts'n'funds, ABPS, ASFIP, CEPS, economiesuisse, GCP, Hoffnungsnetz, proFonds, rega, ProSenectute, UCS, Conferenza fiscale delle Città, SwissBankung, SwissFoundations, Treuhand|Suisse, UNESCO Swiss Alps Jungfrau-Aletsch, UNIGE, UNIZH, visoparents.

- fare riferimento anche all'articolo 23 capoverso 1 lettera f LAID negli articoli 6 e 11 LIDI;
- fare in modo che l'amministrazione e la pubblicazione di un registro siano gestite dalla Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza;
- adattare il tenore della LIFD e della LAID, in quanto le fondazioni e le associazioni hanno nomi, non una ragione sociale;
- basarsi, per quanto riguarda le informazioni riguardanti il campo d'attività delle organizzazioni, su una classificazione scientificamente fondata, conforme al quadro internazionale e uniforme a livello nazionale, la sola in grado di produrre un valore aggiunto. La terza caratteristica di base del registro IDI «status dell'iscrizione nel registro di commercio con la data d'iscrizione e di cancellazione dell'iscrizione» non si riferisce soltanto alle organizzazioni già iscritte nel registro di commercio, ma a tutte le organizzazioni. Come status si deve dunque potere indicare «nessuna iscrizione nel registro di commercio». Le «informazioni relative all'attività economica» nella caratteristica di base numero sette, devono rispecchiare le informazioni fornite per «scopo e campo di attività»;
- fare in modo che siano rilevati anche dati quantitativi; sarebbe interessante per il pubblico e utile per le fondazioni uno standard contabile obbligatorio basato sullo Swiss GAAP FER 21, la cui adozione comporterebbe per le organizzazioni interessate un onere aggiuntivo una tantum ragionevole.

I partecipanti alla consultazione che respingono la disposizione propongono che:

- tutti i Cantoni tengano un elenco delle organizzazioni esentate dalle imposte nel proprio Cantone con i dati rilevanti per l'esenzione dall'imposta e lo pubblicino rispettando i principi del diritto in materia di protezione dei dati (p. es consentendo a un'istituzione di far bloccare la pubblicazione dei suoi dati);
- al posto delle informazioni fornite almeno una volta all'anno dalle autorità fiscali cantonali, debba essere allestita una piattaforma nazionale che consenta alle autorità fiscali cantonali di adattare in modo autonomo e continuo i loro elenchi;
- nel caso venisse introdotto un elenco nazionale nonostante il rifiuto, siano considerate le seguenti proposte sulle informazioni da trasmettere:
 - vanno indicati la ragione sociale, la forma giuridica, lo scopo (pubblica utilità o scopo pubblico) che dà diritto alla deduzione della donazione e l'esenzione completa o parziale dall'imposta;
 - vanno indicati la ragione sociale, la forma giuridica, lo scopo o il campo di attività, la sede e l'indirizzo. L'elenco deve facilitare anche a possibili richiedenti come ad esempio scuole, associazioni di pubblica utilità od operatori culturali la ricerca di fondazioni adeguate;
 - non deve essere obbligatorio comunicare l'indirizzo, lo scopo e il campo di attività;
 - devono essere iscritti nel registro anche le fondazioni non esentate dalle imposte;

- se la misura viene mantenuta, le istituzioni esentate dalle imposte devono essere obbligate a comunicare i dati e le mutazioni rilevanti alle autorità fiscali. L'elenco dovrebbe piuttosto essere gestito dall'AFC. Inoltre dovrebbero essere iscritte nell'elenco anche le fondazioni esentate dalle imposte in virtù dei loro scopi culturali.

5.2 Privilegi fiscali per le liberalità provenienti da una successione / Possibilità di riportare una donazione su periodi di tassazione successivi (n. 6 e 7 Iv. Pa.)

I privilegi fiscali per le liberalità provenienti da una successione e la possibilità di riportare una donazione su periodi di tassazione successivi sono accolti da 2 partiti⁷², 20 organizzazioni⁷³ e 2 privati⁷⁴. Per quanto riguarda la possibilità di riportare una donazione 14 organizzazioni sono favorevoli alla variante 1 (riporto illimitato nel tempo).

25 Cantoni⁷⁵, 2 partiti⁷⁶ e 6 organizzazioni⁷⁷ respingono la misura. I motivi adottati sono esposti qui di seguito.

- Le misure proposte violano importanti principi dell'imposizione, in particolare i principi costituzionali dell'universalità dell'imposizione e dell'imposizione secondo la capacità economica.
- La misura consente a un singolo contribuente di azzerare il proprio reddito imponibile. Se il suo incremento patrimoniale derivante da un'eredità o una donazione avviene su più anni, a determinate condizioni può di fatto scegliere per più periodi fiscali se pagare le imposte allo Stato oppure se versare liberalità di pubblica utilità. Questo viola il principio dell'universalità dell'imposizione. Inoltre, l'onere fiscale non è adeguato alla capacità economica: chi versa liberalità non diminuisce la propria capacità economica, anzi. La liberalità è l'espressione della capacità economica di una persona. Volendo considerare i principi costituzionali determinanti in materia d'imposizione, le donazioni versate a organizzazioni di pubblica utilità possono essere dedotte dal reddito soltanto in misura abbastanza limitata.
- Le misure vanno respinte dal punto di vista della politica fiscale. Le imposte servono a finanziare i conti pubblici e non a perseguire o a promuovere scopi extrafiscali. Il diritto fiscale non dovrebbe essere impiegato come strumento per scopi extrafiscali, dato che l'effetto incentivante delle deduzioni fiscali è inefficiente, inefficace e manca di trasparenza. Inoltre, i costi e i benefici delle deduzioni extrafiscali sono difficili da stabilire a posteriori.
- Già nell'ambito dell'ultima revisione del diritto delle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2006, l'aumento della deduzione dall'allora 10 per cento al 40 per cento fu respinto con forza dalla stragrande maggioranza dei Cantoni, perché avrebbe violato i citati principi dell'universalità dell'imposizione e di imposizione secondo la capacità

⁷² PBD, PPD.

⁷³ ABPS, Bär & Karrer, CEPS, GCP, Helvetas, Hoffnungsnetz, INSOS, pharmaSuisse, proFonds, rega, USAM, Stiftung Laurenz, SwissFoundations, SwissBanking, SwissFoundations, Unesco Swiss Alps Jungrau-Aletsch, UNIGE, UNIZH, visoparents, ASG.

⁷⁴ arts'n'funds, LPPV.

⁷⁵ AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH (GL ha rinunciato a esprimere il suo parere).

⁷⁶ PLR, PS.

⁷⁷ FDK-CDF, economiesuisse, ProSenectute, Conferenza fiscale delle Città, UCS, Treuhand|Suisse.

economica. All'epoca anche le Camere federali avevano considerato inopportuno estendere la deduzione.

- Le possibilità di riporto proposte costituiscono inoltre un importante attacco al principio di periodicità e complicherebbero ulteriormente l'imposizione dei privati sia per i contribuenti sia per le autorità fiscali. L'applicazione delle regole di ripartizione a riporti di questo tipo creerebbe grosse difficoltà in particolare nei rapporti intercantionali. Ulteriori complicazioni provengono dal fatto che in alcuni casi potrebbe essere difficile stabilire la provenienza delle donazioni derivanti da un'eredità, un legato o una donazione e che spesso sono necessari ingenti sforzi per riuscire a stabilire la consistenza e il valore di una successione o di un legato.
- La nuova norma amplia notevolmente le possibilità di pianificazione fiscale. Sarebbe possibile ridurre considerevolmente il reddito e la sostanza imponibile durante più periodi fiscali versando «liberalità indirette» a organizzazioni esentate dalle imposte. Gli abusi non possono essere esclusi.
- Vi è il rischio che Confederazione e Cantoni vadano incontro a forti perdite di gettito fiscale che dovrebbero essere sopportate dalla collettività, cosa inaccettabile.

6 organizzazioni⁷⁸ favorevoli alla normativa proposta chiedono che la legge menzioni esplicitamente anche l'aumento della deduzione fiscale per le donazioni fatte in acconto della quota ereditaria.

Il PLR e Treuhand|Suisse, che respingono la normativa proposta, propongono in alternativa di aumentare in modo generale, ad esempio al 30 per cento, l'attuale limite superiore del 20 per cento per la deduzione delle donazioni. Tuttavia, prima di prendere qualsiasi decisione su tali adeguamenti, andranno calcolate le conseguenze economico-fiscali.

Treuhand|Suisse propone anche un concordato sulle imposte di successione e di donazione per eliminare un ostacolo alle liberalità, in particolare le attuali regolamentazioni cantionali sulle imposte di successione e di donazione.

Se nonostante il rifiuto venisse introdotta un'imposizione privilegiata, secondo il PS bisognerebbe rinunciare al riporto delle donazioni.

Il pvl esprimerà il proprio parere quando saranno disponibili le cifre sulle ripercussioni finanziarie.

⁷⁸ Helvetas, Hoffnungsnetz, proFonds, rega, Unesco Swiss Alps Jungfrau-Aletsch, visoparents.

5.3 Nessun rifiuto o revoca dell'esenzione fiscale se gli istituti di beneficenza retribuiscono adeguatamente i loro organi strategici di gestione (n. 8 dell'Iv. Pa.)

8 Cantoni⁷⁹, 5 partiti⁸⁰, 20 organizzazioni⁸¹ e 1 privato⁸² sono favorevoli al fatto che la retribuzione adeguata degli organi strategici di gestione degli istituti di beneficenza non comporti un rifiuto o una revoca dell'esenzione dall'imposta, in particolare perché:

- il diritto vigente consente già l'indennizzo adeguato dei membri dei consigli di fondazione. La regolamentazione legale dell'indennizzo serve alla certezza del diritto e all'armonizzazione tra i Canoni, anche se il concetto di «indennizzo adeguato» ha un ampio margine d'interpretazione;
- attualmente un'esenzione fiscale basata sul perseguimento di scopi di utilità pubblica presuppone l'assenza di scopi personali o fini di lucro. Il carattere onorifico richiesto per l'esenzione rende difficile la professionalizzazione degli organi strategici di gestione, cosa che potrebbe rivelarsi negativa;
- questa misura faciliterà notevolmente il reclutamento di membri di consigli di fondazione e di comitati di associazione che dispongono delle conoscenze tecniche necessarie, ma che non sono disposti o non sono in grado di operare a titolo onorifico.

I partecipanti alla consultazione favorevoli alla misura esprimono le riserve esposte qui di seguito.

- In sede di attuazione della norma occorre garantire che il concetto di indennizzo conforme al mercato sia definito in modo tale che l'esenzione fiscale della fondazione sia concessa soltanto se l'indennizzo versato ai membri degli organi della fondazione è effettivamente adeguato per una fondazione di utilità pubblica, ma non se è eccessivo.
- È necessario precisare il concetto di «indennizzo conforme al mercato». Il metro di valutazione dovrebbe essere il rapporto tra il raggiungimento dello scopo e la distribuzione delle retribuzioni conformi al mercato. Lo scopo principale di una fondazione deve sempre essere il raggiungimento del suo scopo e non può mai essere il versamento dell'indennizzo. Un indennizzo adeguato contribuisce alla professionalizzazione della gestione delle fondazioni. È tuttavia importante anche la trasparenza nel pagamento degli indennizzi e il regolamento dei conflitti d'interesse.
- Il rapporto esplicativo deve contenere una riserva. In alto alla pag. 22 si può leggere che l'interrogativo su cosa s'intenda per indennizzo conforme al mercato può trovare risposta soltanto esaminando i singoli casi. Il documento continua affermando che in definitiva spetta alla persona giuridica, nel quadro del suo potere discrezionale, decidere l'importo dell'indennizzo degli organi. A queste affermazioni va fatta una riserva che potrebbe avere il seguente tenore: «Sono fatte salve le prescrizioni di diritto pubblico sulle prestazioni sovvenzionate delle fondazioni»;

⁷⁹ AG, AI, GL, JU, LU, SG, TG, TI.

⁸⁰ PBD, PPD, PLR, pvl, PS.

⁸¹ ASFIP, Bär & Karrer, CEPS, CP, GCP, Helvetas, Hoffnungsnetz, INSOS, KKBSA, pharmaSuisse, proFonds, rega, Stiftung Laurenz, SwissFoundations, Treuhand|Suisse, Unesco Swiss Alps Jungrau-Aletsch, UNIGE, UNIZH, visoparents, ASG.

⁸² arts'n'funds.

- l'armonizzazione deve comportare una collaborazione tra le autorità fiscali cantonali e le autorità di vigilanza nel settore delle fondazioni, inserendo una disposizione corrispondente nel diritto sulle fondazioni (ASFIP);
- Bär & Karrer chiede che nella legge sia sancito che l'attività di utilità pubblica non debba obbligatoriamente avvenire in Svizzera.

18 Cantoni⁸³, 4 organizzazioni⁸⁴ e 1 privato⁸⁵ respingono la misura sulla base delle considerazioni esposte qui di seguito.

- La misura comporta in particolare il rischio che in futuro vengano a mancare i fondi che oggi sono debitamente impiegati per l'attività di utilità pubblica dell'organizzazione. Un disciplinamento di questo tipo presenta anche un grosso potenziale di abuso. Che cosa s'intenda per indennizzo adeguato e conforme al mercato, infatti, non può essere definito in modo chiaro e varia in base all'attività della fondazione o dell'associazione. Un controllo adeguato è quasi impossibile soprattutto nel caso delle associazioni. In Svizzera esistono moltissime piccole organizzazioni esentate dalle imposte per la loro attività di utilità pubblica. Se tutte dovessero versare indennizzi conformi al mercato ai propri organi di direzione, gran parte delle donazioni ricevute dovrebbe essere utilizzata per queste remunerazioni e non più per scopi di utilità pubblica. A farne le spese sarebbero i beneficiari e ci sarebbero gravi conseguenze per il finanziamento dei progetti sostenuti. Tutto ciò sarebbe contrario allo scopo stesso dell'iniziativa, ossia rafforzare l'attrattiva della Svizzera per le fondazioni.
- Nella prassi attuale sono già possibili indennizzi proporzionati e soluzioni flessibili nei singoli casi. Il carattere onorifico deve pertanto rimanere in vigore. La normativa proposta potrebbe invece creare falsi incentivi e mettere in pericolo la disponibilità di mezzi che fino a ora venivano impiegati direttamente per gli scopi di utilità pubblica.

I Cantoni che respingono la misura chiedono quanto segue.

- Se le modifiche proposte verranno introdotte nonostante le critiche, occorrerà definire nelle prassi cantonali che cosa s'intende esattamente per indennizzo adeguato. Le condizioni di retribuzione dovrebbero essere chiaramente definite nei singoli casi. Per definire e verificare gli indennizzi adeguati sarebbe necessario un coordinamento tra le autorità di vigilanza e le autorità fiscali.
- L'espressione «indennizzo conforme al mercato» deve essere sostituita da «indennizzo moderato». Stabilire l'importo delle retribuzioni in funzione della sua conformità al mercato potrebbe aprire le porte a indennizzi eccessivi e il potenziale di abuso sarebbe elevato. Il concetto di conformità al mercato consente anche il versamento di indennizzi molto elevati. Poiché le autorità di vigilanza sulle fondazioni esercitano un controllo giuridico ma non discrezionale (art. 84 cpv. 2 CC), sarebbe difficile dimostrare eventuali violazioni del diritto. Anziché basare l'indennizzo sulla sua conformità al mercato dovrebbe essere possibile versare un indennizzo moderato

⁸³ AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, UR, VD, VS, ZG, ZH.

⁸⁴ FDK-CDF, ProSenectute, Conferenza fiscale delle Città, UCS.

⁸⁵ LPPV.

senza revocare l'esenzione dall'imposta. Per verificare i singoli casi è necessario un coordinamento tra le autorità fiscali e quelle di vigilanza sulle fondazioni.

6 Altre proposte

Alcuni partecipanti alla consultazione formulano anche le seguenti proposte.

- Il Cantone Nidvaldo chiede che sia disciplinata anche la forma delle modifiche degli atti delle fondazioni di famiglia.
- ASG critica il fatto che gli sforzi per rafforzare le strutture patrimoniali private in Svizzera non ricevano la dovuta attenzione. Gli interventi parlamentari, le mozioni e i postulati presentati in quest'ambito accusano in alcuni casi anni di ritardo (p. es. Po. 15.3098; Iv. Pa. 16.488 e Mo. 18.3383). Si esige pertanto che da un lato siano portati avanti gli sforzi per l'introduzione del trust nell'ordinamento giuridico svizzero e, dall'altro, che siano effettuate le modifiche assolutamente necessarie del diritto delle fondazioni per aumentarne l'idoneità alla struttura patrimoniale privata.
- SwissBanking ritiene necessario un coordinamento per introdurre il trust svizzero (Mo. 18.3883) e per rafforzare la fondazione di famiglia svizzera come chiesto in questo contesto.
- Bär & Karrer propone che si preveda anche una maggiore flessibilità per le fondazioni di famiglia. Questo perché il divieto di erigere fedecommissi di famiglia secondo l'articolo 335 capoverso 2 CC non è più al passo con i tempi e a causa della giurisprudenza restrittiva dell'articolo 335 capoverso 1 CC non vengono quasi più erette fondazioni di famiglia; secondo Bär & Karrer vi sarebbe il bisogno di una forma giuridica più flessibile. Per questo motivo occorre in particolare (i) ampliare da membri della famiglia a privati la cerchia dei beneficiari secondo l'articolo 335 capoverso 1 CC, (ii) abrogare le limitazioni degli scopi ammessi di una fondazione di famiglia secondo l'articolo 335 capoverso 1 CC, affinché in futuro siano ammessi anche scopi che vanno al di là delle necessità dei membri della famiglia, (iii) abrogare il divieto di fedecommissi di famiglia secondo l'articolo 335 capoverso 2 CC, (iv) ammettere l'applicabilità dell'articolo 86a CC anche nel caso delle fondazioni di famiglia, cosicché anche in questo tipo di fondazione siano ammesse riserve di modifica del fine, e (v) abrogare anche l'articolo 87 capoverso 1^{bis} CC.
- UNIZH chiede che siano apportate modifiche anche in altri punti del diritto sulle fondazioni. Propone in particolare che (i) l'articolo 81 CC vigente stabilisca che per la fondazione costituita a causa di morte lo scopo e il patrimonio dedicato siano contenuti nella disposizione e che per la sua costituzione una fondazione non necessiti dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, (ii) nell'articolo 83 CC sia esplicitamente menzionato che nell'esercizio della sua libertà il fondatore può stabilire nell'atto di fondazione gli organi della fondazione e il tipo di amministrazione, (iii) nell'articolo 85 CC sia menzionato che anche l'organo superiore della fondazione può presentare una proposta di modifica dell'organizzazione e sia stralciata l'aggiunta «urgentemente», (iv) all'articolo 86 CC sia introdotto un nuovo capoverso che spieghi quando è ammessa una riduzione o un ampliamento del fine, (v) all'articolo 86b CC si preveda anche che l'autorità di vigilanza possa apportare modifiche accessorie all'atto di fondazione su richiesta dell'organo superiore della fondazione, (vi) l'articolo 87 CC sia modificato in vista di un'apertura moderata della

fondazione di famiglia (p. es ampliamento dei membri delle famiglie ad altri privati; nessun assoggettamento a un'autorità di vigilanza); (vii) sia inserito per le «fondazioni ecclesiastiche» un nuovo articolo 87a CC (p. es nessuna vigilanza statale, nella misura in cui vi è una vigilanza da parte della comunità ecclesiastica, nessun obbligo di nominare un ufficio di revisione) e (viii) che sia inserito un articolo 87b D-CC per le cosiddette «fondazioni miste».

7 Consultazione dei pareri

Secondo l'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione⁸⁶ sono accessibili al pubblico la documentazione, i pareri pervenuti, una volta scaduto il termine per rispondere, e il rapporto sui risultati della consultazione dopo che l'autorità che l'ha indetta ne ha preso atto. Questi documenti possono essere consultati in formato elettronico sul sito Internet della Confederazione⁸⁷(art. 16 dell'ordinanza del 17 agosto 2005 sulla consultazione⁸⁸).

⁸⁶ RS 172.061.

⁸⁷ I pareri possono essere consultati su: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione.

⁸⁸ RS 172.061.1.

Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu
Elenco dei partecipanti

Kantonen / Cantons / Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int. / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext. / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel-Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea-Campagna
BS	Basel-Stadt / Bâle-Ville / Basilea-Città
FR	Freiburg / Fribourg / Friburgo
GE	Genf / Genève / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Graubünden / Grisons / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St. Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta

SZ	Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Tessin / Ticino
UR	Uri
VD	Waadt / Vaud
VS	Wallis / Valais / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

Parteien / Partis politiques / Partiti politici

BDP PBD PBD	Bürgerlich-Demokratische Partei Parti bourgeois-démocratique Partito borghese democratico
CVP PDC PPD	Christlichdemokratische Volkspartei Parti démocrate-chrétien Partito popolare democratico
FDP PLR PLR PLD	FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR. I Liberali Radicali PLD. Ils Liberals
glp pvl pvl	Grünliberale Partei Schweiz Parti vert'libéral suisse Partito verde liberale svizzero
SP PS PS	Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero
SVP UDC UDC	Schweizerische Volkspartei Union démocratique du centre Unione democratica di centro

Interessierte Organisationen und Privatpersonen / Organisations intéressées et particuliers / Organizzazioni interessate e privati

ABPS	Association des Banques Privées Suisses Vereinigung Schweizer Privatbanken
arts'n'funds	arts'n'funds Beratungen und Projekte, Dr. Benno Schubiger
ASFIP	ASFIPGenève Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance
Bär & Karrer	Bär & Karrer AG
CP	Centre patronal
CEPS	CEPS Center for Philanthropy Studies, Università di Basilea
economiesuisse	economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere
FDK-CDF	Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances Conferenza dei direttori cantonali delle finanze
GCP	Centre en Philanthropie de l'Université de Genève
Helvetas	Helvetas Swiss Intercooperation
Hoffnungsnetz	Stiftung Hoffnungsnetz Fondation Hoffnungsnetz Fondazione Hoffnungsnetz
INSOS	Insos Schweiz Insos Suisse
KKBSA	Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni

LPPV	LPPV avocats
patronfonds	patronfonds, Unternehmerische Verantwortung in der 2. Säule
pharmaSuisse	pharmaSuisse Schweizer Apothekerverband Société Suisse des Pharmaciens
proFonds	proFonds Schweizerischer Dachverband gemeinnütziger Stiftungen und Vereine Association faitière des fondations et des associations utilité
ProSenectute	Pro Senectute
rega	rega Schweizerische Rettungsflugwacht Garde aérienne suisse de sauvetage Guardia aerea svizzera di soccorso
SGV USAM	Schweizerischer Gewerbeverband SGV Union suisse des arts et métiers USAM Unione svizzera delle arti e mestieri USAM
Städtische Steuerkonferenz	Städtische Steuerkonferenz Conferenza fiscale delle Città
SSV UVS UCS	Schweizerischer Städteverband SSV Union des villes suisses UVS Unione delle città svizzere UCS
Stiftung Laurenz	Stiftung Laurenz für das Kind
SwissBanking	SwissBanking Schweizerische Bankiervereinigung Association suisse des banquiers Associazione Svizzera dei Banchieri
SwissFoundations	SwissFoundations Verband der Schweizer Förderstiftungen Association des fondations donatrices suisses Associazione delle fondazioni donatrici svizzere

Treuhand Suisse	Treuhand Suisse Schweizerischer Treuhänderverband Fiduciaire Suisse Union Suisse des Fiduciares Fiduciari Suisse Unione Svizzera dei Fiduciari
UNESCO Swiss Alps Jungfrau-Aletsch	Fondazione UNESCO world Heritage Swiss Alps Jungfrau-Aletsch
UNIGE	Università di Ginevra, Facoltà di diritto
UNIZH	Università di Zurigo, Facoltà di diritto
VFG	VFG - Freikirchen Schweiz
visoparents	visoparents schweiz
VSV ASG	Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV Association Suisse des Gérants de Fortune ASG Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni ASG

Verzicht auf Stellungnahme / Renonciation à une prise de position / Rinuncia a un parere

KKJPD CCDJP CDDGP	Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police CCDJP Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia CDDGP
SVR ASM ASD	Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter SVR Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire ASM Associazione svizzera dei magistrati ASM Associaziun svizra dals derschaders ASD
SVZ ASOEC ASUSC	Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen Association suisse des officiers de l'état civil Associazione svizzera degli ufficiali di stato civile